

71

**Ordinanza municipale
concernente la videosorveglianza sul
territorio giurisdizionale del
Comune di Bellinzona**

Città di Bellinzona

Il Municipio di Bellinzona

richiamato il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Bellinzona del 17 dicembre 2007,

ordina:

Oggetto e campo di applicazione	Art. 1 La presente Ordinanza disciplina l'esecuzione del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Bellinzona.
Scopo	Art. 2 La videosorveglianza è segnatamente intesa a: a. prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini; b. tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti; c. monitorare e migliorare la gestione del traffico.
Principi	Art. 3 a) È esclusa la videosorveglianza di aree private. b) La posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della sfera segreta o privata delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater Codice penale svizzero). c) Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.

Art. 4

- Utilizzazione**
- a) Il Municipio decide la posa e/o l'utilizzo di apparecchi di videosorveglianza nei luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione, conformemente allo scopo illustrato all'art. 2 della presente Ordinanza. La Commissione comunale della protezione dei dati viene preliminarmente sentita.
 - b) La videosorveglianza può essere di tipo fisso o di tipo mobile; nel primo caso essa può essere eseguita 24 ore su 24 mentre nel secondo caso è limitata alla manifestazione o all'evento che si intende monitorare.

Art. 5

- Informazione**
- a) L'informazione deve essere ben visibile, chiara e deve riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.
 - b) In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

Art. 6

- Autorizzazioni**
- a) L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato dal Municipio, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.
 - b) L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso al Comando della Polizia comunale.
 - c) In casi particolari, l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza può essere concesso agli organi di Polizia federali e cantonali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi o dal Comando della Polizia comunale.

Art. 7

- Protezione dei dati**
- a) Il Municipio prende tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.
 - b) Non sono considerati terzi il Comando della Polizia comunale, il personale da esso designato e il personale dei servizi informatici comunali.

Art. 8**Entrata in
vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

Risoluzione municipale n. 257 del 2 marzo 2009.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 5 marzo 2009 e il 20 marzo 2009.